

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2413-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

---

Comunicata alla Presidenza il 3 novembre 1967

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966

---

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e vari altri Paesi si vengono concludendo Convenzioni che hanno più o meno identico oggetto e cioè tendono a regolare i rapporti bilaterali fra l'Italia e ciascun Stato con il quale si ha interesse di evitare doppie imposizioni in materia di imposte.

Convenzioni di questo genere d'altra parte vengono concluse, sempre bilateralmente, da altri Stati sulla stessa materia, ma il diffondersi di tali Convenzioni rientra nel sistema generale dei rapporti economici internazionali e comunque ne favorisce lo sviluppo assicurando una sempre maggior espansione di tali rapporti, stimolando lo scambio dei beni e dei servizi nonchè il movimento dei capitali e delle persone.

Inutile dire che con l'evitare doppie imposizioni si mira non soltanto all'effetto di dare una maggiore sicurezza all'operatore economico, ma si vengono a predisporre quelle componenti sociali le quali avviano ad una sempre migliore politica di avvicinamento fra i popoli e garantiscono rapporti sempre più solidali fra le Nazioni. Ogni ostacolo che viene rimosso all'espansione economica internazionale rappresenta al tempo stesso un effetto ed una causa di una liquidità di rapporti, crea quindi una responsabile rete d'impegni giuridici ed economici e accresce in ultima analisi la solidarietà internazionale. Il moltiplicarsi di Convenzioni similari tende a sua volta a conferire un aspetto internazionale alla loro applicabilità.

È in questo senso appunto che il ripetersi di Convenzioni analoghe fra gli Stati ha indotto l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ad elencare varie norme similari in materia di doppie imposizioni e giungere così alla elaborazione di un progetto di Convenzione generale in materia. Si confida che tale progetto possa essere al più presto diffuso ed accettato dal maggior numero degli Stati per giungere così ad una Convenzione generalmente ratificabile.

Questa premessa ci facilita la comprensione del disegno di legge attuale, in quanto la ratifica che ci è proposta riguarda una Convenzione bilaterale fra la Repubblica ita-

liana e la Repubblica araba unita in una materia già largamente sperimentata e per la quale esistono nel nostro Paese larghi precedenti.

Infatti il testo della presente Convenzione fa proprie, per quanto si addice al caso, le disposizioni previste nel progetto di Convenzione elaborato come abbiamo detto dal Comitato fiscale dell'OCSE.

Per evitare la contemporanea applicazione di una imposta analoga nei confronti del medesimo contribuente ed a carico della stessa base imponibile, la Convenzione largamente descrittiva nei suoi 24 articoli, espone sia le linee generali sia i singoli oggetti della regolamentazione.

L'articolo 1 elenca le imposte sul reddito applicate dalla Repubblica italiana e parallelamente quelle applicate nella RAU. Alla fine dell'elenco l'articolo stesso dichiara che la Convenzione si applica anche ad ogni altra imposta avente carattere sostanzialmente simile nei due Stati, successivamente alla data della firma della Convenzione.

L'articolo 2 è particolarmente interessante perchè costituisce per così dire un lungo vocabolario dei termini e delle definizioni contenute nella Convenzione stessa. Tale articolo è interessante perchè, ripetiamo, costituisce un paradigma utile anche per Convenzioni analoghe e riflette lo studio fatto per il progetto di Convenzione OCSE.

L'articolo 3 fissa i criteri ai fini della tassazione degli utili, industriali e commerciali, prodotti dalle imprese dei due Stati, ivi inclusi quelli attribuiti alla stabile organizzazione situata in uno Stato di una impresa che è residente nell'altro Stato.

Come è esposto nella relazione ministeriale, gli articoli 4 e 5 stabiliscono, rispettivamente, i criteri per la tassazione degli utili apparentemente non realizzati dall'impresa di uno Stato controllata, direttamente o indirettamente, da imprese o persone residenti nell'altro Stato, nonchè i criteri in base ai quali vengono tassati i redditi derivanti da beni immobili situati in uno Stato ed appartenenti ad un residente dell'altro Stato.

In ordine ai dividendi, l'articolo 6 prevede che saranno assoggettati all'imposta in entrambi gli Stati contraenti, secondo le rispettive legislazioni fiscali.

La doppia imposizione di tali dividendi viene evitata col metodo così detto del *tax credit* come indicato all'articolo 17, in base al quale lo Stato del domicilio del beneficiario accorderà il credito (deduzione imposta da imposta), di quanto è stato pagato sugli stessi dividendi nello Stato della fonte, dove cioè i dividendi sono stati distribuiti.

Tuttavia, l'Italia rinuncia all'imposta complementare e la RAU alla *general income tax*, rispettivamente sui dividendi pagati dalle proprie società ai residenti dell'altro Stato, purchè non si tratti di redditi attribuibili ad una stabile organizzazione situata nel Paese della fonte, nel qual caso questo ultimo applicherà in pieno le sue imposte.

I redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima (articolo 7) sono tassabili nello Stato in cui è residente il beneficiario. Lo stesso trattamento è previsto per le partecipazioni in *pool* delle imprese dei due Paesi operanti in tale settore.

Inoltre, per quanto concerne la tassazione dei canoni (*royalties*), nonchè degli utili realizzati dall'alienazione dei beni e diritti cui si riferiscono gli stessi canoni, l'articolo 8 ne prevede l'esenzione dall'imposta nello Stato dal quale fluiscono detti canoni ed utili, semprechè non siano attribuibili ad una stabile organizzazione situata in detto Stato. Le azioni di fondatore emesse a titolo di corrispettivo dei diritti in parola saranno, invece, assoggettate al trattamento tributario stabilito, dalla Convenzione, per i dividendi.

Gli utili (*capital gains*) derivanti dalla vendita, trasformazione o permuta di elementi patrimoniali dell'impresa, in base all'articolo 9, saranno assoggettati all'imposta nel solo Paese del beneficiario, a meno che detti utili non siano attribuiti ad una stabile organizzazione situata nell'altro Paese che, in tal caso, avrà diritto ad applicare le sue imposte.

Sempre in conformità sostanziale con le norme contenute nel citato progetto di Convenzione OCSE, gli articoli 10, 11 e 12 regolano la tassazione delle remunerazioni, per il lavoro subordinato, pagate da uno degli Stati contraenti o da altri Enti pubblici, in

favore di un proprio nazionale nell'altro Stato contraente, comprese le pensioni, nonchè le altre remunerazioni derivanti da prestazioni personali, con esclusione di quelle artistiche e sportive.

L'articolo 13 stabilisce, in linea generale, la tassabilità degli interessi nello Stato di cui il debitore è un residente. Ciascuno degli Stati contraenti rinuncia tuttavia ad assoggettare alle imposte sul reddito complessivo delle persone fisiche gli interessi pagati da un proprio residente ad un residente dell'altro Stato, alle stesse condizioni previste per la tassazione dei dividendi.

Gli articoli 14 e 15 concernono il trattamento fiscale delle remunerazioni dei professori, insegnanti, studenti ed apprendisti di uno Stato contraente che svolgono la loro attività nell'altro Stato.

Gli articoli 17 e 18 concernono, rispettivamente come già detto, il metodo (*tax credit*) per evitare la doppia imposizione, secondo uno schema seguito in altre analoghe Convenzioni stipulate dall'Italia, nonchè lo scambio d'informazioni tra le competenti autorità dei due Paesi, per prevenire le evasioni fiscali.

L'articolo 19 prevede la non discriminazione sul piano fiscale dei nazionali di uno Stato nei confronti di quelli dell'altro Stato.

Infine, le altre norme (articoli 20, 21, 22, 23 e 24) prevedono le modalità per l'applicazione della Convenzione, nonchè le formalità cui la medesima è soggetta ai fini della sua entrata in vigore. La decorrenza dell'Accordo è fissata dall'anno solare 1962.

La durata della Convenzione, come è previsto dall'articolo 24, è indeterminata, ma ciascuno degli Stati contraenti può, entro il giugno di qualsiasi anno solare posteriore al 1970, notificare all'altro Stato la sua cessazione.

Onorevoli senatori, ritengo che, come già si è fatto per altre analoghe Convenzioni in materia, si possa dare voto favorevole al disegno di legge tenendo anche conto che la 5ª Commissione del Senato, direttamente interessata, non ha espresso parere in contrario.

MONTINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della Convenzione stessa.